

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.6.2009
COM(2009) 268 definitivo

2009/0077 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

{SEC(2009)776}
{SEC(2009)777}

RELAZIONE

La presente proposta della Commissione è intesa a modificare il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE¹ del Consiglio.

La proposta della Commissione è sostenuta dal documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente la valutazione d'impatto del riesame del regolamento (CE) n. 998/2003.

Contesto normativo

Ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, i cani, i gatti e i furetti che si accompagnano il proprietario in un altro Stato membro devono essere muniti di un passaporto oppure, se importati, di un certificato che attesti l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità ("regime generale"). A partire dal 3 luglio 2011 l'identificazione elettronica di cani, gatti e furetti sarà obbligatoria.

Al fine di tenere conto delle particolari situazioni di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto concerne la rabbia il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un periodo transitorio durante il quale l'introduzione di cani e gatti nel territorio di questi Stati membri è soggetta a condizioni più severe.

Durante il medesimo periodo transitorio, Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito possono subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio ai requisiti supplementari fissati per la tenia echinococcus e le zecche.

Inizialmente il termine del periodo transitorio era fissato al 3 luglio 2008. Come raccomandato dalla Commissione nella relazione adottata l'8 ottobre 2007 a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003, il periodo transitorio è stato esteso al 30 giugno 2010 dal regolamento (CE) N. 454/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio².

Introduzione

Con l'obiettivo di definire il regime da applicare a partire dal 1 luglio 2010 in relazione agli articoli 6, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003, conformemente a quanto stabilito all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto sulla base della propria relazione che tiene conto di diversi pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sul rischio d'introduzione della rabbia, dell'echinococcus e delle zecche nei cinque Stati membri qualora le norme nazionali venissero abbandonate. Si sono altresì considerati i risultati di alcune recenti consultazioni con le parti interessate.

¹ GU L 146 del 13.06.2003, pag. 1.

² GU L 145 del 04.06.2008, pag. 238.

I pareri adottati dall'EFSA hanno indicato che alcuni Stati membri presentano una prevalenza non trascurabile di rabbia tra gli animali da compagnia, fenomeno legato alla situazione relativa alla rabbia negli animali selvatici. L'EFSA ha inoltre raccomandato che siano attuate misure di riduzione del rischio in caso di movimenti di animali da compagnia provenienti da tali Stati membri.

La rabbia in questi Stati membri è prevalentemente di tipo silvestre. È stato dimostrato sul campo che con l'eliminazione della rabbia silvestre, ottenuta tramite programmi intensivi di vaccinazione orale della fauna selvatica, l'insorgenza della malattia negli animali domestici diminuisce. La Commissione ha approvato una serie di programmi atti a eliminare la rabbia in questi Stati membri e prevede di terminare la partecipazione comunitaria ai programmi nazionali nel territorio di tali Stati entro la fine del 2011.

In considerazione dei pareri dell'EFSA e dei programmi a partecipazione comunitaria, il provvedimento transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Dai pareri adottati dall'EFSA relativamente all'echinococcosi e alle zecche risulta inoltre che i dati disponibili non hanno consentito all'agenzia di dimostrare che i cinque Stati membri che applicano il regime transitorio per quanto riguarda alcuni tipi di zecche e la tenia *Echinococcus multilocularis* si trovino in una situazione particolare, né di quantificare il rischio d'introduzione di agenti patogeni derivante dai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

Per motivi di coerenza è tuttavia opportuno prorogare il provvedimento transitorio di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 fino al 31 dicembre 2011.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003⁵ fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.
- (2) L'articolo 5 di tale regolamento stabilisce le disposizioni applicabili ai movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti che figurano nella parte A e B dell'allegato I del regolamento. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) gli animali devono essere identificati mediante un sistema di identificazione elettronica (trasponditore). Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, gli animali da compagnia in questione devono considerarsi identificati anche quando presentano un tatuaggio chiaramente leggibile.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabiliscono che, se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.
- (4) Al fine di evitare qualsiasi inutile turbativa, in particolare per quanto riguarda i movimenti provenienti da paesi terzi, è necessario meglio specificare i riferimenti a

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C 325 del 24.12.2002, pag. 133.

⁵ GU L 146 del 13.06.2003, pag. 1.

tali norme ISO prima che l'impiego dei trasponditori diventi obbligatorio. Vista la natura tecnica di tali riferimenti, è opportuno inserirli in un allegato e modificare gli articoli 4 e 14 di conseguenza.

- (5) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che cani, gatti e furetti debbano essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS). In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 998/2003 per l'esecuzione della vaccinazione antirabbica sono disponibili anche vaccini ricombinanti.
- (6) Al fine di consentire i movimenti di cani, gatti e furetti vaccinati con vaccini ricombinanti, in particolare quelli provenienti da paesi terzi, è opportuno introdurre provvedimenti atti ad autorizzare, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003, l'impiego di tali vaccini in linea con determinati requisiti tecnici descritti in un allegato al regolamento stesso.
- (7) Se somministrati in uno Stato membro, i vaccini devono aver ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari⁶ o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali⁷.
- (8) Se somministrati in un paese terzo, i vaccini devono essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite dal capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).
- (9) È inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di fissare norme basate su risultati scientifici di natura analoga a quelle stabilite per la rabbia e tese a introdurre, nell'ambito dei movimenti degli animali da compagnia, misure preventive concernenti altre malattie che potrebbero colpire questi animali nei casi in cui tali provvedimenti preventivi siano proporzionati al rischio di propagazione delle malattie in seguito ai movimenti degli animali da compagnia. Dato che tali misure hanno portata generale e intendono modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 998/2003, completandolo con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸.
- (10) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che, alla luce della situazione particolare di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda la rabbia, l'introduzione di cani e gatti in questi Stati membri sia subordinata al rispetto di

⁶ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

⁷ GU L 136 del 30.04.2004, pag. 1.

⁸ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

condizioni supplementari. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010.

- (11) In base alle suddette condizioni supplementari, gli animali da compagnia introdotti nel territorio di questi Stati membri devono essere identificati mediante un trasponditore, a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione tramite un tatuaggio chiaramente leggibile. Dette condizioni comprendono anche la titolazione di anticorpi obbligatoria prima dell'introduzione degli animali da compagnia nel territorio di tali Stati membri al fine di confermare il raggiungimento di un livello protettivo di anticorpi antirabbici.
- (12) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni per i movimenti provenienti da paesi terzi di cani, gatti e furetti in base alla situazione prevalente relativa alla rabbia nel paese terzo d'origine e nello Stato membro di destinazione.
- (13) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che quando gli animali da compagnia provenienti dal territorio di determinati paesi terzi transitano in quello di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, si devono applicare le condizioni supplementari fissate dall'articolo 6. I paesi terzi in questione sono elencati nella parte B, sezione 2 e nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.
- (14) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) punto ii) del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che gli animali da compagnia provenienti da altri paesi terzi siano messi in quarantena, a meno che non si sia provveduto a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento dopo l'introduzione di tali animali nella Comunità.
- (15) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone inoltre che Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda l'echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito per quanto riguarda le zecche, possono subordinare l'introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche vigenti alla data d'entrata in vigore di tale regolamento. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010.
- (16) Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 la Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) quanto alla necessità di mantenere la ricerca sierologica, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per la determinazione del regime da applicare a decorrere dal 1° luglio 2010 per gli articoli 6, 8 e 16 dello stesso regolamento.
- (17) Al fine di determinare tale regime la Commissione ha svolto una valutazione d'impatto sulla base di diverse consultazioni recenti e della relazione adottata l'8 ottobre 2007⁹ conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 e tenendo conto delle raccomandazioni dell'EFSA.
- (18) L'11 dicembre 2006, l'EFSA ha adottato un parere sulla valutazione del rischio di introduzione della rabbia nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia e a Malta in

⁹ http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/petreport_en.htm

conseguenza dell'abbandono del test sierologico che misura gli anticorpi contro la rabbia¹⁰.

- (19) Basandosi sui dati del 2005 l'EFSA ha determinato che alcuni Stati membri presentano una prevalenza non trascurabile di rabbia tra gli animali da compagnia. L'EFSA ha inoltre raccomandato che siano attuate misure di riduzione del rischio in caso di movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi che presentano un numero non trascurabile di casi tra gli animali da compagnia.
- (20) La rabbia in questi Stati membri è prevalentemente di tipo silvestre. È stato dimostrato sul campo che con l'eliminazione della rabbia silvestre, ottenuta tramite programmi intensivi di vaccinazione orale della fauna selvatica, l'insorgenza della malattia negli animali domestici diminuisce.
- (21) La Comunità ha approvato una serie di programmi atti a eliminare, controllare e monitorare la rabbia in tali Stati membri ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 della decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario¹¹. La Commissione prevede di terminare la partecipazione comunitaria ai programmi nazionali nel territorio di questi Stati membri entro la fine del 2011.
- (22) In vista del parere dell'EFSA e dei programmi a partecipazione comunitaria atti a eliminare la rabbia in alcuni Stati membri, il provvedimento transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2011.
- (23) Il 18 gennaio 2007, l'EFSA ha adottato un parere sulla valutazione del rischio di introduzione dell'echinococcosi nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia, a Malta e in Finlandia in conseguenza dell'abbandono delle norme nazionali¹².
- (24) L'8 marzo 2007, l'EFSA ha adottato un parere sulla valutazione del rischio di introduzione delle zecche nel Regno Unito, in Irlanda e a Malta in conseguenza dell'abbandono delle norme nazionali¹³.
- (25) Da tali pareri risulta che i dati disponibili non hanno consentito all'EFSA di dimostrare che i cinque Stati membri in cui si applicano misure transitorie per quanto riguarda alcuni tipi di zecche e la tenia *Echinococcus multilocularis* si trovino in una situazione particolare, né di quantificare il rischio d'introduzione di agenti patogeni derivante dai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- (26) Al fine di garantire la coerenza in relazione ai provvedimenti transitori è opportuno prorogare le misure transitorie di cui all'articolo 16 fino al 31 dicembre 2011.
- (27) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003 di conseguenza,

¹⁰ The EFSA Journal (2006) 436, pagg. 1-54.

¹¹ GU L 224 del 18.08.1990, pag. 19.

¹² The EFSA Journal (2006) 441, pagg. 1-54.

¹³ The EFSA Journal (2007) 469, pagg. 1-102.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

(1) All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso di cui alla lettera b), se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall'allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore."

(2) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante:

- i) l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull'animale in questione conformemente all'allegato I ter, e
- ii) se necessario, l'esecuzione di misure preventive concernenti altre malattie sull'animale in questione."

(3) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Le misure preventive di cui alla lettera b), punto ii) possono essere stabilite dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4."

(4) All'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'introduzione e il primo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

‘1. Fino al 31 dicembre 2011 l'introduzione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

- devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che, entro il termine del periodo transitorio di otto anni fissato dall'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e"

(5) l'articolo 8, paragrafo 1 è modificato come segue:

a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6."

b) Alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, essere messo in quarantena."

(6) All'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall'allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore."

(7) L'articolo 16 è modificato come segue:

a) la data del 30 giugno 2010 di cui al primo paragrafo è sostituita da quella del "31 dicembre 2011";

b) il secondo e terzo paragrafi sono eliminati.

(8) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

1. L'allegato I, parte C, l'allegato I ter e l'allegato II, parti B e C possono essere modificati dalla Commissione al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.

L'allegato I bis può essere modificato applicando la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 per tener conto degli sviluppi tecnologici.

2. All'occorrenza la Commissione può introdurre disposizioni al fine di fissare il numero massimo di animali da compagnia che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale in applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4."

(9) Sono aggiunti due nuovi allegati, allegato I bis e allegato I ter, i cui testi figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

"ALLEGATO I bis

Requisiti tecnici per l'identificazione

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, il sistema di identificazione elettronica standard è un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura ("trasponditore") che:

1. è conforme alla norma ISO 11784 e applica le tecnologie HDX o FDX-B;
2. può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.

ALLEGATO I ter

Requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica (di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b i))

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 998/2003, una vaccinazione antirabbica è considerata valida purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. il vaccino antirabbico deve:
 - a) essere un vaccino diverso da un vaccino vivo modificato e rientrare in una delle seguenti categorie:
 - i) vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS); oppure nella
 - ii) un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;
 - b) se somministrato in uno Stato membro, aver ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dei seguenti strumenti:
 - i) direttiva 2001/82/CEE, oppure
 - ii) regolamento (CE) n. 726/2004;
 - c) se somministrato in un paese terzo, soddisfare i requisiti fissati dalla parte C del capitolo 2.1.13 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*), edizione 2008, dell'Ufficio internazionale delle epizootie.
2. Una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida qualora soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) il vaccino è stato somministrato nella data indicata in:
 - i) sezione IV del passaporto; oppure nella
 - ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;
 - b) la data di cui alla lettera a) non deve essere precedente alla data di impianto del microchip indicata all'interno della:
 - i) sezione III punto 2 del passaporto; oppure nella
 - ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;
 - c) devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo in cui è somministrato il vaccino;

- d) il periodo di validità della vaccinazione, come prescritto nella specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo in cui è somministrato il vaccino stesso, è stato indicato dal veterinario abilitato nella:
 - i) sezione IV del passaporto; oppure nella
 - ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;
- e) una rivaccinazione (richiamo) deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente indicato al punto d)."